

Art. 5 - Opere non soggette a concessione o autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione o concessione:

- a. le opere di manutenzione ordinaria, purché non interessino edifici vincolati secondo quanto specificato al precedente articolo 3, comma 1, lettera a);
- b. le opere interne alle costruzioni, escluse quelle interessanti edifici vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con i regolamenti di igiene vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e dei numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse;
- c. opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisoriale di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- d. demolizione di opere abusive ordinata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
- f. opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
- g. installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e reinterri;
- h. opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando comportino opere murarie e consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- i. le opere edilizie di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.13, finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Art. 5 – Attività edilizia libera.

1. Non sono soggette a Permesso di Costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01 nè a Denuncia di inizio attività di cui all'art. 22 dello stesso DPR 380/01:

- a. le opere di manutenzione ordinaria, purché non interessino edifici vincolati ai sensi del titolo 1° del D.Lgs 42/2004;
- b. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

2. Sono inoltre da considerarsi attività edilizia libera:

- a. arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 non compresi fra quelli indicati ai commi 1o e 1p dell'art. 4;
- b. opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisoriale di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare **sollecitamente la domanda di permesso di costruire oppure dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;**
- c. demolizione di opere abusive ordinata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente;
- d. opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
- e. installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; **salvo quanto disposto dall'art. 67 del presente regolamento e fermo restando che dette opere sono soggette a Denuncia di Inizio Attività , quando richiedano opere murarie, scavi e reinterri che comportano modifica dell'aspetto dell'edificio o dello stato dei luoghi;**
- f. opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere **sono soggette a Denuncia di Inizio Attività, quando comportino opere murarie e consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina del D.Lgs del 22/01/2004, n.42;**

<p>2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, contestualmente all'inizio dei lavori, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti.</p>	
--	--